



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

REGOLAMENTO DI

POLIZIA URBANA

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr 22 del 24/03/2011 successivamente integrato e modificato con Deliberazione nr 103 del 30/11/2015 e con deliberazione nr..... del)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Vigilanza
Articolo 5	Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 5/bis	Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Articolo 6	Comportamenti vietati
Articolo 6/bis	Accattonaggio nel territorio del Comune
Articolo 6 ter	Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 6 quater	Tutela della fruibilità, della accessibilità e del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico – Disciplina del <<DASPO>> urbano
Articolo 7	Altre attività vietate
Articolo 7 bis	Disciplina per il contenimento del fenomeno del bullismo

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 8	Sgombero neve
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10	Rifiuti
Articolo 11	Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
Articolo 12	Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree scoperte - Pulizia fossati e terreni incolti
Articolo 13	Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Articolo 14	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
Articolo 15	Accensione di fuochi
Articolo 16	Sosta e fermata dei veicoli a motore
Articolo 17	Depositi esterni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 18	Divieti
Articolo 19	Disposizioni sul verde privato

TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 20	Disposizioni generali
Articolo 21	Lavoro notturno
Articolo 22	Spettacoli e trattenimenti
Articolo 23	Circoli privati
Articolo 24	Abitazioni private
Articolo 25	Strumenti musicali
Articolo 26	Dispositivi acustici antifurto
Articolo 27	Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
Articolo 28	Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

Articolo 29	Uso dei cannoncini spaventapasseri e antigrandine
-------------	---

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE, MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 30	Disposizioni generali
Articolo 31	Commercio itinerante
Articolo 32	Attività artistiche di strada
Articolo 33	Divieto di campeggio libero

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34	Abrogazioni
Articolo 35	Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza urbana e pubblica incolumità dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, la vivibilità, la pulizia e il decoro cittadino, salvaguardando la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regolando professioni ed attività lavorative
2. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112
3. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 nr. 112

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana, pubblica incolumità e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) convivenza civile
 - c) vivibilità, pulizia e pubblico decoro
 - d) salvaguardia ambientale;
 - e) salvaguardia del verde;
 - f) tutela della quiete pubblica e privata;
 - g) mestieri e attività di strada.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale , nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
4. per convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
5. per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo.

Articolo 4 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti/ufficiali del Corpo di Polizia Locale , nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti/ufficiali del Corpo di Polizia Locale , e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Articolo 5 – Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, le ordinanze ad esso riferibili o le prescrizioni dei titoli autorizzatori da esso previsti, è soggetto alle sanzioni previste da apposita delibera della Giunta Comunale così come previsto dall'art 16 comma II della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis del Decreto Legge 23 Maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni con la legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Qualora ai sensi dei regolamenti comunali vigenti sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alle sanzioni previste da apposita delibera della Giunta Comunale così come previsto dall'art 16 comma II della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni con la legge 24 luglio 2008, n. 125.
3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui al comma 9 e 11 del presente articolo o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alle sanzioni previste da apposita delibera della Giunta Comunale così come previsto dall'art 16 comma II della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni con la legge 24 luglio 2008, n. 125.
4. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alle sanzioni previste da apposita delibera della Giunta Comunale così come previsto dall'art 16 comma II della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni con la legge 24 luglio 2008, n. 125.

5. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali
6. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
9. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o rifiuti la rimozione delle opere abusive è soggetto a specifica sanzione prevista dal regolamento della giunta comunale. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.
10. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
11. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione prevista dal regolamento della giunta comunale di cui all'art. 5 del presente regolamento. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato
12. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo.
- L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Comandante della Polizia Locale. I proventi sono destinati al Comune.

TITOLO II - SICUREZZA URBANA, PUBBLICA INCOLUMITA' E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 5/bis Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ai sensi dell'Articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione, ed ai sensi dell'art 4 del DL 14/2017 convertito dalla Legge 48/2017, per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di

vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Pertanto il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio molesto o con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la il bivacco o l'accattonaggio molesto.

Articolo 6 - Comportamenti vietati

Fatte salve le violazioni di Legge più gravi altrimenti sanzionate, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare, deturpare o danneggiare in qualsiasi modo monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) salvo espressa autorizzazione dell'avente diritto, collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà;
- f) fatte salve espresse autorizzazioni rilasciabili in occasione di particolari manifestazioni, praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che hanno età non consona all'utilizzo di dette strutture;
- h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, compreso il lavaggio di veicoli; scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale o utilizzarle per il lavaggio di cose;

- i) sedersi o sdraiarsi per terra in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- k) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti;
- l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- n) affiggere, collocare direttamente o indirettamente etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari, locandine di vario genere o manifesti contenenti qualsiasi tipo di messaggi su beni pubblici o privati (muri, colonne, portici, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi), salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, senza la prescritta autorizzazione;
- o) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- p) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- q) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica), ovvero ad altre specie animali (gatti, cani, ecc.) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o in eventuali luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
- r) abbandonare alimenti destinati ad animali
- s) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; è sempre disposto il sequestro del denaro raccolto. Se l'attività è svolta con l'ausilio di strumenti musicali o altro è disposto anche il sequestro del materiale di ausilio.
- t) La raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
- u) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo. Se l'attività è svolta con l'ausilio di strumenti è disposto il sequestro sia del materiale che dell'eventuale denaro raccolto
- v) In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi e monumenti cittadini, nei parchi, nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree verdi pubbliche è vietato bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea.
- w) In tutte le aree pubbliche od a uso pubblico è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di ausilio al parcheggio con insistente richiesta di denaro come compenso per il servizio svolto.

art 6/bis Accattonaggio nel territorio del comune

L'accattonaggio nel territorio del Comune di Cento, ivi compresa l'attività di cd. "accompagnatore di carrelli della spesa", è vietato in particolare qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio molesto è sempre vietato, in particolare alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, delle case di cura o Ospedali, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quando costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata ai Servizi Sociali, al fine valutare se porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali. L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti

Articolo 6 ter – Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III -IV dell'Articolo 14 del D.P.R. n.309/1990.
2. La detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti sarà sanzionata ex art 75 DPR 309/1990
3. In caso di recidiva dei comportamenti di cui ai numeri precedenti si applicano le norme di cui all'art 6 quater

ARTICOLO 6 quater

Tutela della fruibilità, della accessibilità e del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico – Disciplina del <<DASPO>> urbano

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017 e ss.mm.i.), nel testo di tempo in tempo vigente, nell'allegato "A" al presente Regolamento, successivamente aggiornabile, integrabile e modificabile con delibera di Giunta, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9. All'interno di tali aree sono vietate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito, ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici, (ad esempio bivacco, occupazione di sale di attesa, lunghe soste negli spazi interni per soggiornarci o per intrattenere i passanti, forme di accattonaggio molesto anche con l'ostentazione delle deformità o con modalità vessatorie, commercio ambulante non autorizzato, prostituzione anche con l'esibizione di parti anatomiche, stazionamento prolungato in assenza di autorizzazione), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.
2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa richiamata al comma precedente (articolo 9 comma 1 – da € 100 a € 300) e delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano la contestazione al trasgressore, per iscritto, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1 del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.
3. In caso di mancato rispetto dell'ordine di cui al comma precedente, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017 (da € 200,00 ad € 600,00), il personale che ha accertato la violazione scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.
4. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, articolo 29 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 (commercio abusivo su aree pubbliche), articolo 7 comma 15 bis del Codice della Strada (parcheggiatori e guardiamacchine abusivi).
5. Nell'ambito delle aree indicate al comma 1, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli Articoli 6 lett i), s) u), v), w), 6 bis (Accattonaggio nel territorio del Comune), 6 ter (Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), del presente regolamento; qualora gli stessi soggetti reiterino la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli (ad esempio parcheggi di medie e grandi strutture di vendita) e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'Articolo 9, comma 1 della Legge 18 aprile 2017, n. 48. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di

esempio, la fruibilità di strutture a destinazione sociale, turistica, ricreativa, culturale o commerciale.

Articolo 7 - Altre attività vietate

1. Fatte salve le disposizioni e le norme speciali concernenti le modalità di raccolta differenziata e/o porta a porta dei rifiuti solidi urbani, a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti (fatto salvo il deposito temporaneo dei rifiuti urbani destinati al successivo conferimento per la raccolta differenziata) o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento della strada o delle parti sottostanti del fabbricato.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art 7 bis Disciplina per il contenimento del fenomeno del bullismo

- 1. Ritenuto che il bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza, è vietato, in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico, all'interno degli istituti scolastici, delle loro pertinenze e dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.
- 2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi del caso, dovrà, per motivi di opportunità, essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
- 3. Dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere successivo rispetto alla perpetrazione, anche continuata, delle violazioni al presente articolo, queste si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 689/1981, da insegnanti, studenti, operatori scolastici e da chiunque possa riferire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.
- 4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.
- 5. La violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni.
- 6. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto

Scolastico, di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 8 – Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni del vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I proprietari, amministratori e conduttori di immobili, devono provvedere allo sgombero della neve nei tratti di marciapiedi prospicienti la pubblica via.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (TU Ambiente e CdS Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati);

1. e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare,

- in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
 5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
 6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
 7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
 8. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo a chi ne faccia richiesta
 9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
 10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
 11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di smaltimento rifiuti.
 12. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
 13. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni della Legge 94/2009

Articolo 10 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati solo in sacchi chiusi e secondo modalità stabilite dall'azienda/servizio preposta alla raccolta degli stessi, oppure all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda stessa, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Qualora il Comune abbia adottato specifico regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, sono applicabili le sanzioni ivi previste, e se non altrimenti disciplinate si applicano le norme del presente articolo. Qualora detti regolamenti non prevedano espressamente, anche in successivi atti, l'autorità competente ai sensi della L. 689/81, si applica la disciplina del presente regolamento.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda/servizio preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite

direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È fatta salva l'applicabilità di norme speciali (Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati)

Articolo 11 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Articolo 12 – Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree scoperte - Pulizia fossati e terreni incolti

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: a) -le condotte di cemento sottostanti i passi privati, garantendo se necessario lo sfondamento meccanico del fondo fosso e la pulizia delle tubazioni, sino a ripristinare la naturale e primitiva pendenza del fondo fosso stesso, consentendo così il regolare deflusso delle acque; b) - pulizia e sfalcio di entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere. È inoltre vietato l'uso del diserbo chimico. È ammesso l'uso del piro-diserbo per il diserbo delle scoline allo scopo di eliminare l'erba infestante
2. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere gli stessi in condizioni tali da non permettere il proliferare di insetti o animali dannosi per la salute pubblica mantenendo comunque controllata la crescita della vegetazione. L'inottemperanza comporta l'emissione di Ordinanza con obbligo dei lavori con sanzioni e spese a carico del proprietario.
3. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque, almeno una volta all'anno, rispettando le seguenti scadenze: entro il 11 Novembre
4. Tutti i proprietari di fondi sui quali insistono concimaie devono garantire che le stesse siano realizzate e sistemate a norma delle vigenti disposizioni in materia in modo da presentare i seguenti requisiti:
 - fondo impermeabile;
 - osservanza della prescritta distanza da fossi, scolli, corsi d'acqua e strade;
 - assoluta sicurezza che i liquami delle concimaie non defluiscano nei fossi.
5. La costruzione di nuovi passi carrai, da autorizzarsi di volta in volta da parte dei competenti Uffici Comunali, dovrà essere eseguita a regola d'arte garantendo il corretto deflusso delle acque dei fossi.
6. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia di aree esterne o di edifici anche non utilizzati/ abbandonati hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni di sicurezza: in particolare dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare intrusioni, anche accidentali, o abbandoni di rifiuti, chiudendo in modo efficace tutte le vie di accesso e delimitando il confine con adeguate recinzioni.
7. Gli infissi, le vetrine ed i muri dei locali prospicienti le aree pubbliche devono essere mantenuti puliti.
8. È vietato sia abitare sia consentire di abitare, a qualunque titolo, edifici dismessi o abbandonati o, comunque, parti di edifici abitati, quali, ad esempio, sottoscala, terrazze coperte, garage, cantine, ecc.

Articolo 13 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Articolo 14 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Articolo 15 – Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. È fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura. Sono fatte salve altresì le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art 185 c 1 lett. F) del Dlgs 152/2006 secondo le modalità previste dal comma 6Bis dell'at 182 del DLgs 152/2006, fatte salve le disposizioni dei provvedimenti attuativi del Piano Aria Integrato (PAIR)
2. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private, fatto salvo il disturbo e i danni causati da fumo, odori od altro e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Articolo 16 – Sosta o fermata di veicoli a motore

1. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Articolo 17 – Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 18 – Divieti

1. Sono applicabili le disposizioni e le sanzioni previste nel vigente "Regolamento Comunale

del Verde Pubblico e Privato”

2. È altresì vietato: a) esercitare attività sportive quali soft –air o simili senza la preventiva autorizzazione comunale

Articolo 19 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami e comunque i residui delle potature o quant'altro sia caduto sulla sede stradale devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
3. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 20 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi , per quanto riguarda le emissioni acustiche , alla vigente legislazione in materia.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
3. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie.

Articolo 21 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori, in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1. Con provvedimento del Sindaco potranno essere stabilite giorni e fasce orarie per l'esercizio di attività e lavorazioni rumorose in genere.

Articolo 22 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8, fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga rilasciabili secondo le vigenti norme e/o regolamenti
2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata
3. Gli avventori degli esercizi di cui al comma precedente devono rimanere nell'ambito delle pertinenze del locale e non devono creare disturbo o disagi alle persone o alla circolazione veicolare.
4. I titolari degli esercizi di cui ai commi precedenti saranno ritenuti responsabili dell'inapplicabilità delle norme di cui al presente articolo.
5. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga, che comunque non potrà derogare oltre le ore 01,00 del giorno successivo.
6. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in quanto esercitati in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni, non necessitano dell'autorizzazione di pubblico spettacolo

Articolo 23 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 22.

Articolo 24 - Abitazioni private

Principio generale della convivenza comune è quello di usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, usando le cautele e le accortezze necessarie al fine di garantire un buon grado di vivibilità . Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

1. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. I proprietari o possessori di animali di affezione mantenuti all'interno delle abitazioni private o

nelle pertinenze di queste devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. Gli stessi devono garantire inoltre le condizioni igienico – sanitarie del luogo in cui vivono gli animali

Articolo 25 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Articolo 26 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Articolo 27 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 28 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. È tassativamente vietato, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate per particolari manifestazioni, far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati e' consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

Articolo 29 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE, MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 30 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 31 - Commercio itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante e' subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed alla normativa regionale e nazionale.
2. Tale attività non può avere svolgimento, anche solo per il tempo necessario a servire il cliente, laddove la fermata e la sosta siano vietate secondo le norme del Codice della Strada, e nelle zone individuate dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche e comunque nelle zone cittadine del centro storico o di particolare interesse artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento della Amministrazione Comunale.
3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
4. Salvo espressa autorizzazione è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

Articolo 32 - Attività artistiche di strada

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti le attività di cui al comma 1 sono consentite solo previo ottenimento di autorizzazione da parte del Comune che potrà assoggettare l'esercizio dell'attività a particolari prescrizioni circa la localizzazione, la durata e le modalità di esercizio
3. L'attività deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle

norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale e del presente regolamento.

4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 33 – Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. Sono fatte salve le occupazioni da parte dei titolari di spettacoli viaggianti, circhi, o altre manifestazioni programmati e autorizzati

2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità. La rimozione dei veicoli avverrà secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia saranno a carico del trasgressore e comunque del proprietario del mezzo rimosso.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi e/o aree di sosta temporanee per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana in essere e le sue successive modificazioni, È sempre fatta salva l'applicabilità di norme speciali e/o Regolamenti comunali specifici per materia

Articolo 35 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle disposizioni del vigente Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni .

